

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEI COMUNI**

**(deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 08.04.2004)**

### **Art.1 Finalità degli interventi.**

Il presente regolamento per l'erogazione di interventi socio-assistenziali alle persone ed alle famiglie in stato di bisogno ha carattere transitorio in attesa che la Regione Emilia Romagna regoli compiutamente la materia in conformità a quanto previsto dalla Legge 8.11.2000 n.328.

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali gli interventi si prefiggono l'obiettivo di:

- a) contribuire a rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, sociali che provocano l'insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale;
- b) favorire, attraverso interventi informativi o di erogazione diretta a tutti i cittadini, la fruizione delle strutture e delle prestazioni socio-assistenziali nel rispetto della libertà, della dignità personale e delle specifiche esigenze;
- c) promuovere, attraverso l'integrazione dei servizi sociali e sanitari, la tutela della salute, l'autonomia e l'autosufficienza;
- d) superare, nei limiti del possibile, gli interventi di istituzionalizzazione privilegiando i servizi e gli interventi che consentono la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni;
- e) favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato sociale al fine di fornire risposte sempre più articolate e differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze e dei bisogni individuali.

### **Art. 2 Oggetto del Regolamento.**

Nel quadro delle funzioni socio-assistenziali di competenza del Comune il presente regolamento disciplina:

- a) le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di prestazioni di assistenza economica in denaro o in altra forma ad esclusione delle prestazioni economiche di natura previdenziale;
- b) le attività relative alla determinazione delle quote che gli utenti o i familiari devono versare a titolo di contributo retta per il ricovero in regime diurno e/o residenziale in strutture educative, socio-riabilitative, socio-assistenziali, socio-sanitarie o altre prestazioni.

### **Art. 3 Destinatari degli interventi.**

Hanno diritto ad ottenere le prestazioni di assistenza, disciplinate dal presente regolamento, le persone residenti nel Comune, di nazionalità italiana oppure di altra nazionalità, assistibili sulla base della legislazione vigente, a condizione che versino in stato di bisogno come individuato nell'art.4 del presente Regolamento e quindi risultino esposte al rischio di esclusione sociale.

Gli interventi sono estesi anche alle persone domiciliate nel Comune o temporaneamente presenti nel territorio stesso, se è verificabile l'indifferibile esigenza di prestazioni assistenziali che non possono essere tempestivamente assicurate dal Comune italiano o dallo Stato estero di residenza.

### **Art.4 diritto di accesso alle prestazioni assistenziali**

La concessione di qualsiasi prestazione è subordinata ad un progetto assistenziale, elaborato dagli operatori unitamente alla persona interessata, in cui si determina l'attivazione di impegni e risorse che configurino la possibilità di superare situazione di temporanea non autosufficienza, a prescindere da limiti di reddito.

Accedono alle prestazioni assistenziali previste dal presente regolamento (ad esclusione delle prestazioni previste all'art. 6 punti c), d), e) i cittadini, la cui condizione economica, valutata

attraverso la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, sia inferiore a 7500 Euro aggiornato annualmente dell'indice di inflazione programmata e da eventuali accordi con le parti sociali.

I richiedenti devono inoltre essere privi di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione primaria.

**Il Comune potrà richiedere la situazione economica equivalente di quanti tenuti, per legge, al mantenimento (art.433 e seguenti del Codice Civile).**

#### Art. 5 Tipologia degli interventi

Gli interventi attivati, tramite quanto previsto dal presente regolamento, saranno caratterizzati dalla individuazione delle risorse e delle potenzialità delle persone per le quali e con le quali si attivano programmi assistenziali.

A ciò farà seguito la definizione di un progetto assistenziale, concordato con le persone stesse, che dovrà prevedere un reciproco impegno, tempi di realizzazione, verifiche durante e a conclusione dell'intervento stesso.

Qualora sia accertata l'incapacità dell'utente a gestire autonomamente il proprio reddito in funzione delle necessità proprie e del nucleo familiare, su progetto mirato e con delega dell'utente ad altra persona o ad operatore socio-assistenziale, il contributo economico può essere sostituito del tutto od in parte da:

- erogazione di beni in natura (buoni pasto, buoni acquisto per generi alimentari ecc.)
- pagamento diretto di fatture e conti a carico dell'utente ( canone di affitto, bollette di consumo acqua, gas, enel, ecc).

Gli interventi si distinguono in:

- prestazioni assistenziali;
- servizi di assistenza domiciliare;
- assunzione od integrazione retta per inserimento in strutture diurne e/o residenziali, educative, socio-riabilitative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, di minori, disabili, adulti indigenti in particolare stato di bisogno sanitario ed anziani.

#### **Le prestazioni assistenziali sono le seguenti:**

- a ) sussidi ordinari mensili;
- b) sussidi straordinari e straordinari urgenti;
- c) contributi per le famiglie affidatarie di minori;
- d) prestiti sull'onore;
- e) inserimenti socio -lavorativi;
- f) esenzione ticket sanitari;
- g) inserimento in attività di pubblica utilità delle persone anziane o invalide;
- h) contributi previsti dal Protocollo d'intesa ANCI - ANMIL (assegni di disoccupazione involontaria, contributi soggiorni per cure climatiche per i grandi invalidi del lavoro, ecc.).

#### **Art 6 Criteri per la scelta del tipo di prestazione assistenziale.**

L'intervento economico non costituisce un intervento a sé stante, ma integra e supporta l'erogazione di prestazioni professionali a carattere psico-sociale, educativo ed assistenziale definite nel progetto di intervento. L'assistenza economica ha carattere di sussidiarietà, pertanto dovrà essere erogata per un periodo transitorio.

Gli interventi di assistenza dovranno, di norma, uniformarsi ai seguenti criteri:

##### **A) Sussidi ordinari mensili**

Sono utilizzati per affrontare comprovate situazioni di bisogno a sostegno del reddito e sono erogati sotto forma di contributo economico mensile della durata massima di sei mesi.

In casi particolari e, dopo puntuale verifica relativamente alla realizzazione del progetto assistenziale, il contributo può essere rinnovato.

##### **B) Sussidi straordinari e straordinari urgenti**

Sono utilizzati per affrontare situazioni di bisogno aventi carattere di eccezionalità ed urgenza motivata e documentata.

### **C) Contributi alle famiglie affidatarie di minori**

Per l'affidamento familiare, previsto dalla Legge 184/83, alle famiglie affidatarie viene erogato un contributo mensile.

L'entità del contributo può essere aumentato per l'affido di minori portatori di handicap o di particolari problematiche psico-relazionali.

Sono previsti, inoltre, contributi straordinari per fare fronte a spese gravose quali cure ortodontiche o spese mediche.

Per l'istruttoria delle pratiche di affido vengono richiesti solo i dati identificativi della persona autorizzata alla riscossione del contributo.

Per l'affido a famiglie affidatarie, che siano parenti del minore, secondo le relazioni individuate in base all'art. 433 e seguenti del codice Civile, la concessione del contributo è subordinata all'esistenza di una situazione economica disagiata secondo quanto previsto all'art.4.

### **D) Prestiti sull'onore.**

Per sostenere le responsabilità individuali e familiari ed agevolare l'autonomia finanziaria di singoli in stato di bisogno, di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie con figli od in attesa di un figlio, ai sensi della legislazione vigente, possono essere concessi prestiti sull'onore.

La concessione del prestito avviene nell'ambito di un progetto di intervento di aiuto in cui si determina l'attivazione di impegni e risorse che configurino la possibilità effettiva di superare situazioni di effettivo bisogno.

In caso di mancata ottemperanza circa la restituzione delle somme concesse, il beneficiario non potrà accedere ad ulteriori prestiti.

### **E) Inserimenti socio-lavorativi.**

Il Comune, nell'ambito di interventi di aiuto a persone in difficoltà, promuove progetti di inserimento lavorativo rivolti a cittadini che versano in situazioni di disagio, disadattamento sociale, condizioni di handicap psico-fisico, patologie psichiatriche e di dipendenza.

L'inserimento socio-lavorativo di ciascun utente avrà una durata massima di un anno, salvo i casi per i quali gli operatori, in base al progetto assistenziale, ritengano di prolungare tale periodo.

I soggetti inseriti saranno coperti da polizza assicurativa per infortuni e danni a terzi e percepiranno un compenso mensile differenziato in base alle finalità del progetto stesso e alle condizioni economiche dell'utente.

### **F) Esenzione ticket sanitari.**

Il Comune può concedere, in base alle normative vigenti, l'esenzione ticket sui medicinali e sulle prestazioni sanitarie diagnostiche e di laboratorio ai cittadini in particolare stato di bisogno.

### **G) Inserimento in attività di pubblica utilità delle persone anziane o invalide.**

Il Comune, per valorizzare il ruolo e la funzione che le persone svolgono nella società, anche valorizzando l'apporto delle associazioni di volontariato, può incentivare e promuovere la realizzazione di attività di pubblica utilità.

Le persone inserite sono assicurate contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In presenza di particolari condizioni economiche può essere erogato un contributo economico di tipo assistenziale.

### **H) Contributi previsti dal protocollo d'intesa ANCI-ANMIL.**

In riferimento al suddetto accordo annuale vengono erogati assegni di disoccupazione involontaria per gli invalidi del lavoro, per le vedove di caduti sul lavoro o deceduti per malattie professionali riconosciute dall'INAIL in sede di reversibilità, contributi scolastici per i figli o gli

orfani di invalidi sul lavoro oppure contributi straordinari per soggiorni per cure climatiche e termali dei grandi invalidi.

L'entità e la durata del contributo è definita annualmente dal suddetto accordo.

#### **Art.7 agevolazioni in materia tributaria e tariffaria**

L'ISEE sarà, di norma, assunto come criterio di valutazione della situazione economica anche per le agevolazioni da applicarsi da parte dei comuni in campo tariffario e tributario. Le modalità saranno oggetto di appositi regolamenti.

#### **Art.8 Assunzione od integrazione retta per inserimento in strutture diurne o residenziali, educative, socio-riabilitative, socio-assistenziali, socio-sanitarie di minori, disabili, adulti indigenti in particolare stato di bisogno sanitario ed anziani.**

Il Comune, su progetto assistenziale, può assumere la retta in strutture pubbliche o private per:

**A)** minori a rischio sociale ricoverati in strutture educative diurne o residenziali, fino alla maggiore età.

L'intervento può essere prorogato anche dopo il compimento del diciottesimo anno qualora la persona debba terminare un ciclo di studi.

**B)** donne gravide o madri e bambini, in situazioni di particolare bisogno, ricoverate in strutture di accoglienza diurne o residenziali;

**C)** minori e adulti, portatori di handicap, ricoverati in strutture diurne o residenziali socio-riabilitative e/o socio sanitarie e/o socio-assistenziali;

**D)** adulti in stato di indigenza che necessitano di ricovero temporaneo, per gravi problemi di salute e di assistenza, in strutture socio- sanitarie;

**E)** anziani ricoverati in strutture diurne o residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali;

**F)** persone senza fissa dimora ricoverate temporaneamente in strutture di accoglienza a bassa soglia.

Per quanto concerne i ricoveri previsti **alla lettera C**, al Comune spetta l'integrazione retta solo per quanto concerne gli oneri afferenti alla spesa alberghiera.

#### **Art.9 Compartecipazione al pagamento retta da parte degli utenti inseriti in strutture diurne o residenziali.**

**A)** Per i ricoveri previsti all'art.8 lettere A e B, i genitori o chi esercita la potestà, le gestanti e le madri, che fruiscono di inserimenti in strutture educative diurne o residenziali sono tenuti a contribuire al pagamento della retta nella misura che sarà concordata con il Comune, in base alla loro capacità contributiva.

Nello stesso modo i genitori che hanno figli in affidamento familiare devono contribuire al loro mantenimento nella misura concordata con il Comune, in base alla loro capacità contributiva.

**B)** Per i ricoveri previsti all'art.8 lettera C), in attesa dei criteri che verranno definiti dal Consiglio Regionale come previsto dalla L.R. 2/2003, art.49, i minori e gli adulti portatori di handicap, che fruiscono di inserimenti in strutture socio-riabilitative diurne o residenziali, e non sono in grado di assumere totalmente il pagamento del ricovero, sono tenuti almeno a contribuire al pagamento della retta secondo i criteri di seguito specificati:

a) Inserimenti in Strutture socio riabilitative residenziali:

l'utente contribuirà al pagamento retta versando l'intero suo reddito, comprese le pensioni e le indennità a qualunque titolo percepite fino a copertura dell'intero importo della retta, fatta salva una quota mensile per spese personali.

Qualora l'utente, già inserito percepisca degli arretrati, relativi a qualunque voce del suo reddito, è tenuto a versare quelli relativi al periodo di inserimento fino a copertura dell'intero importo retta.

b) Inserimenti in Strutture socio- riabilitative diurne:

per ogni pasto consumato e per il trasporto, se fornito, l'utente verserà una quota proporzionale al suo intero reddito, comprese le pensioni e le indennità a qualunque titolo percepite.

I disabili che frequentano una struttura socio-riabilitativa diurna senza consumare il pasto e senza trasporto devono versare una quota giornaliera di frequenza .

I disabili che usufruiscono di un intervento di assistenza domiciliare socio-riabilitativa dovranno contribuire al pagamento del servizio mediante il versamento di una quota oraria.

Le quote per il pasto, il trasporto, la frequenza e per il servizio di assistenza domiciliare verranno aggiornate annualmente con apposito atto deliberativo.

**C)** Per i ricoveri previsti all'art.8 lettera D, gli adulti indigenti che necessitano, per gravi problemi di salute e di assistenza, di ricoveri temporanei in strutture socio-sanitarie, sono tenuti a contribuire al pagamento della retta nella misura concordata con il Comune, in base alla loro capacità contributiva.

**D)** Per i ricoveri previsti all'art. 8 lettera E, gli anziani inseriti in una struttura diurna o residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale, pubblica o accreditata ai sensi della normativa vigente, sono tenuti al pagamento della retta di ricovero utilizzando i proventi di qualsiasi natura in loro godimento e dal proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, sempre che la proprietà immobiliare dell'anziano non costituisca, da almeno un triennio, abitazione principale dei tenuti al mantenimento.

Nel caso di un anziano, con familiari a carico irpef privi di mezzi di sostentamento a qualunque titolo percepiti, viene salvaguardato un livello reddituale fino a 600 euro mensili.

Nel caso di redditi futuri (pensioni, indennità di accompagnamento, ecc ) o acquisibili mediante l'alienazione o locazione di immobili, il Comune può anticipare la spesa per le rette di ricovero, previa sottoscrizione di apposito impegno al rimborso da parte dell'interessato.

#### **Art. 10**

Qualora l'anziano non sia in grado di provvedere mediante il proprio reddito e patrimonio al pagamento della retta, si provvede nel modo seguente:

A) Intervento economico a favore degli anziani privi di rete familiare

Il Comune eroga un intervento economico, a favore degli anziani ospitati in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche o accreditate, ai sensi della legislazione vigente, a condizione che l'accesso alla struttura venga stabilito dal responsabile del caso e dall'unità di valutazione geriatrica.

A coloro che risultano privi di rete familiare e non in grado di provvedere all'integrale copertura della retta, viene garantita la disponibilità della quota per le spese personali prevista dalla normativa vigente.

B) Intervento economico finalizzato all'assolvimento delle responsabilità familiari.

Il Comune non provvede all'integrazione della retta o alla sua totale corresponsione, in presenza di familiari tenuti ad assolvere all'obbligo di mantenimento dell'anziano secondo il principio del concorso degli obbligati disciplinato dall'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

Limitatamente a questi casi, su richiesta dei tenuti al mantenimento, il Comune può concedere un contributo economico integrativo finalizzato all'assolvimento delle responsabilità familiari a favore di:

- donatori,
- coniuge,
- figli o, in loro assenza, nipoti,
- fratelli e sorelle conviventi al momento dell'ingresso in struttura.

Per i tenuti al mantenimento non residenti nel Comune di residenza dell'anziano, che risultino impossibilitati ad assolvere all'obbligo del mantenimento, la domanda di contributo va presentata comunque al comune di residenza dell'anziano.

#### **Art. 11 modalità di erogazione dei contributi per l'integrazione retta ai familiari tenuti al mantenimento**

Ai richiedenti di cui al comma b) dell'articolo precedente potrà essere erogato dal Comune un contributo pari alla somma necessaria alla copertura della retta di ricovero. L'importo di detto contributo sarà pari al 100% della somma necessaria alla copertura della retta di ricovero nel caso in cui l'ISEE del nucleo dell'obbligato, al netto delle spese per mutuo, interventi sanitari ed ortodontici straordinari, degli assegni alimentari disposti da provvedimenti giudiziari, sia inferiore a 10.500 euro. Qualora l'ISEE del richiedente superi la soglia di 19.000 Euro il Comune non erogherà alcun contributo. Nell'ipotesi in cui venga superata la soglia di 10.500 euro l'entità del contributo a carico del Comune, è determinata secondo la seguente formula:

$$\frac{19.000 - \text{ISEE del richiedente}}{85} = \text{percentuale a carico del Comune}$$

Nell'ipotesi in cui il tenuto al mantenimento costituisca un nucleo monocomponente il suo ISEE viene ridotto del 30%.

Qualora vi siano più tenuti al mantenimento si calcoleranno le percentuali dei richiedenti e qualora la somma delle stesse concorra alla completa copertura della retta il Comune non provvederà all'erogazione del contributo.

Non si procede all'erogazione del contributo per i richiedenti che siano proprietari di immobili, a meno che gli stessi siano privi di valore commerciale o costituiscano l'abitazione principale dei tenuti al mantenimento; alla medesima condizione è assimilata la vendita d'immobili a parenti e/o le donazioni effettuate nell'ultimo triennio.

### **Art 12 Procedure per l'erogazione delle prestazioni.**

Le persone, o chi per esse, che intendono usufruire delle prestazioni previste dal Regolamento, ad esclusione dei casi previsti al punto D dell'art. 9 del presente regolamento, devono presentare domanda al Comune di residenza, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione necessaria:

- apposita certificazione ISEE,
- ogni altra documentazione ritenga utile per l'accertamento del bisogno,
- autocertificazione in cui il richiedente dichiara tutte le indennità a qualsiasi titolo percepite che non concorrano al calcolo della situazione reddituale ai fini ISEE.

L'istruttoria della domanda può concludersi con:

- l'accertamento dei requisiti di bisogno e di assistibilità e la formulazione di un progetto assistenziale debitamente motivato, con la previsione delle prestazioni da erogare, l'entità e la durata delle stesse.
- l'accertamento della non sussistenza dei requisiti di bisogno e/o di assistibilità.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda si dovrà comunicare al richiedente l'esito della stessa nonché i termini per presentare eventuale richiesta di riesame.

### **Art.13 Riduzioni – Esenzioni.**

Su richiesta motivata possono essere concessi esoneri o riduzioni dalla compartecipazione alla spesa:

- nelle situazioni di particolare disagio ed emarginazione sociale;
- nelle situazioni in cui l'intervento non sia richiesto dall'utente, ma venga erogato a seguito di valutazione tecnica degli operatori o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

### **Art.14 Richiesta di riesame.**

Qualora sia stata accertata la non sussistenza dei requisiti di bisogno e/o di assistibilità, il cittadino può richiedere al Comune il riesame della domanda, integrandola con ulteriore documentazione comprovante lo stato di bisogno.

### **Art.15 Controlli e recupero indebito.**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate il Comune potrà effettuare controlli a campione.

A tal fine si avvarrà delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione.

Nei casi in cui venga accertato il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il Comune segnalerà il

fatto all'Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate oltre agli interessi ed alle relative spese.

L'interessato potrà perdere il diritto alle prestazioni.

#### **ART.16 Recupero crediti**

Il mancato versamento delle quote di compartecipazione al costo dei servizi ed al pagamento delle rette comporterà, dopo un sollecito, l'adozione da parte del Comune dei provvedimenti normativi necessari per il recupero.

#### **Art.17 Trattamento dei dati personali.**

I dati personali dei destinatari delle prestazioni di cui al presente regolamento sono trattati per lo svolgimento delle funzioni di assistenza come disposto dalla L.675/96.

In particolare è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alle situazioni patrimoniali e lavorative, ad altre pubbliche amministrazioni per l'iter amministrativo ed assistenziale del presente regolamento.

Regolamento per l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) ai servizi ed alle prestazioni agevolate erogati dal Comune.

### **Art.1 Oggetto del Regolamento.**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati direttamente dal Comune.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/98, e successive modifiche.

### **Art.2 Ambito di applicazione.**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità e nell'ottemperanza della legge che prevede l'applicazione dell'ISEE, a quei servizi, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, nonché a tutti gli interventi di cui alla Legge 328/2000 e alle L.R. 2 /2003. Rientrano tra le situazioni considerate:

- agevolazioni tariffarie sui servizi a retta diversificata in base alla capacità economica dell'utenza;
- contributi economici;
- assistenza domiciliare, telesoccorso e pasti a domicilio;
- integrazioni rette in strutture residenziali e/o semiresidenziali.

L'elenco delle prestazioni suddette ha carattere indicativo e non esaustivo, dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in considerazione del fatto che l'Amministrazione Comunale può estendere e/o ridurre gli ambiti di applicazione.

L'applicazione del regolamento è comunque esteso dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite allo stesso.

L'accesso alle prestazioni erogate dall'Ente non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Coloro che accedono alla prestazione possono richiedere una tariffa agevolata, ove sia previsto, in base all'ISEE.

L'accesso a contributi economici può invece essere determinato da una soglia ISEE definita dal Comune, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella del Comune, preveda la definizione di criteri specifici della valutazione dell'ISEE.

Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali il Comune non preveda agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegabili a determinate situazioni economiche.

### **Art.3 Criteri per la determinazione della situazione economica.**

L'ISEE è dato dalla somma dell'indicatore della situazione economica reddituale e dall'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, così come definito dall'art.2 comma 2 del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni:

$$\text{Isee} = \frac{\text{indicatore della situazione reddituale} + \text{indicatore della situazione patrimoniale} \times 20\%}{\text{Scala di equivalenza}}$$

### **Art. 4 Composizione del nucleo familiare.**

1. Ai fini della determinazione dell'ISEE ciascun soggetto può appartenere a un solo nucleo familiare.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del presidente della Repubblica, n.223 del 30 maggio 1989, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente del nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore di quella tenuta ai sensi dell'art. 441 del Codice Civile.

3 I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

4 I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata, di comune accordo, corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art.711 del Codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del Codice Civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del Codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato nei suoi confronti ai sensi dell'art. 333 del Codice Civile il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della Legge 1/1/1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi, disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico IRPEF di altro soggetto.

Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a se stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a se stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico a fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Il Comune, ai sensi dell'art.3 comma 2 , del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, può decidere di avvalersi della facoltà riservata agli Enti erogatori di considerare una diversa composizione del nucleo familiare per particolari prestazioni.

## **Art. 5 Scala di equivalenza.**

Con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti

dalla seguente scala di equivalenza:

<b>scala di equivalenza</b>	
n° componenti	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, L. 104/92 o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori ( o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.

#### **Art. 6 Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.**

- 1) La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:
  - a) il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
  - b) il reddito delle attività finanziarie determinato applicando al patrimonio mobiliare il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.
- 2) Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo definito dalla normativa.

In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

#### **Art.7 Definizione dell'indicatore della situazione patrimoniale.**

- 1) Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare:
  - a) Patrimonio immobiliare:** fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Independentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinatosi detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.  
Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di quanto definito dalla normativa.  
La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.
  - b) Patrimonio mobiliare:** l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo arrotondato per difetto ai € 500, da riportare negli appositi moduli predisposti con il D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e Della programmazione Economica.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia definita dalla normativa. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

- 2) L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.

#### **Art. 8 Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.**

1) La dichiarazione sostitutiva unica redatta sul modello tipo approvato con D.P.C.M. del 18/5/2001, può essere presentata dal dichiarante all'INPS, al CAAF o all'ufficio competente individuato dall'Ente erogatore al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE.

Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.

2) L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e del Decreto legislativo 135/99.

3) Il Comune fornisce, attraverso i competenti uffici, le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande.

#### **Art.9 Validità dell'attestazione.**

- 1) Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.
- 2) Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno a partire dal 60° giorno dalla data di presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva.
- 3) Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione, il Comune può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell'istanza.

#### **Art. 10 Controlli.**

- 1) il Comune attiva controlli formali sulle autodichiarazioni secondo le seguenti linee guida:
  - si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente:
    - a) controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente;
    - b) controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria, insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.
  - L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.
  - I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per i dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati di altri servizi del Comune. Sia le altre amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento.
  - In alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax o posta elettronica con particolare riguardo alle norme di riservatezza. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.

- I controlli a campione sono attivati per tipologia di beneficio, in maniera non inferiore al 10% dei beneficiari. La dimensione del campione viene elevata al 20% per le seguenti tipologie di procedimenti:
    - procedimenti per ottenere benefici economici (riduzioni tariffarie)
    - procedimenti di concessione di contributi economici ( sostegno all'affitto, contributi vari di sostegno agli anziani, ecc.)
  - Le percentuali così definite possono essere incrementate a discrezione del Responsabile del servizio, che stabilisce il criterio della scelta del campione da sottoporre a verifica, nell'ambito delle presenti linee guida, con cadenza semestrale. L'esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di legge.
  - Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un "ragionevole dubbio" sulla veridicità delle dichiarazioni, cioè:
    - se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose;
    - in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante;
    - in relazione a notizie a conoscenza dell'addetto all'accoglimento dell'istanza o dal responsabile del procedimento ( anche per verificare le segnalazioni di contro interessati, purché presentate in forma non anonima).
  - I responsabili del procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell'ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.
- 2) Per le funzioni di controllo il Responsabile del settore competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
  - 3) Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
  - 4) I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4 comma 8 del D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/00.

#### **Art. 11 Modalità applicativa.**

***La determinazione delle soglie ISEE sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, i contributi economici, nonché la loro entità, sono determinati dall'apposito regolamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di competenza del Comune, in cui potranno essere previsti criteri di selezione dei beneficiari ulteriori rispetto all'ISEE.***

#### **Art. 12 Vigenza.**

Il presente regolamento ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di verifiche per apportare azioni correttive ai parametri fissati dal Regolamento di assistenza comunale di cui al precedente articolo 10.

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LE MODALITA' DI ACCESSO AGLI INTERVENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

### **Art.1. Finalità del servizio di Assistenza Domiciliare.**

L'assistenza domiciliare è un servizio prestato da personale qualificato, costituito da una serie di interventi erogati in via temporanea che si svolgono prioritariamente a domicilio dell'anziano e/o di altri soggetti, con lo scopo di:

- favorire il più possibile la permanenza nell'ambiente di vita incentivando l'autonomia della persona e la vita di relazione anche in situazioni di grave limitazione funzionale;
- tutelare la salute psico-fisica, sia in senso preventivo che di recupero, mantenere le residue capacità funzionali e la vita di relazione;
- favorire la responsabilizzazione dei familiari ponendosi come risorsa e supporto alla famiglia stessa;
- favorire la responsabilizzazione della comunità anche attraverso il coinvolgimento del volontariato.

### **Art.2. Interventi del servizio di Assistenza Domiciliare.**

L'Assistenza domiciliare si articola in una serie integrata di interventi e prestazioni rivolte alla cura della persona nella sua totalità psico-fisica-sociale e al governo della casa come previsto dal successivo art.3.

Essa può essere integrata dalla seguenti prestazioni:

- a) pasti a domicilio e/o servizio mensa presso strutture convenzionate e non;
- b) servizio di lavanderia;
- c) servizio di telesoccorso;
- d) interventi economici per l'assistenza domiciliare indiretta, in caso di particolari situazioni di disagio valutate dall'Assistente Sociale.

### **Art.3 Organizzazione del servizio di Assistenza Domiciliare.**

La titolarità del servizio di assistenza domiciliare (SAD) è in carico al Comune che può affidarne la gestione a soggetti pubblici e/o privati qualificati.

Si esplica mediante un gruppo di lavoro territoriale che ha compiti di progettualità e verifica ed

è di norma costituito dalla Assistente Sociale, dall'Assistente di Base e dal Responsabile del servizio competente.

Per gli anziani che rientrano nel progetto di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), il gruppo è integrato dal Medico di Base (MMG) e/o dall'Infermiere Professionale Territoriale (IPT).

L'assistente Sociale, "Responsabile del caso" come previsto dalla L.R.5/94, raccoglie su apposita modulistica la domanda di intervento dall'interessato o da chi per lui, e procede alla verifica della situazione e all'eventuale presa in carico.

L'integrazione socio-sanitaria viene definita sulla base dell'Accordo di Programma come previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 4. Prestazioni del servizio di Assistenza domiciliare.**

Ogni Comune articolerà il SAD in base alle esigenze degli utenti del proprio territorio.

Normalmente vengono garantite:

- a) prestazioni sulla persona: aiuto per l'igiene personale, per il bagno, per l'alzata, per l'assunzione dei pasti, per la vestizione, per il posizionamento sia a letto che in carrozzina, per movimento degli arti invalidi, controllo dieta, terapia e prestazioni di carattere sanitario dietro indicazione e supervisione del Medico e/o dell'infermiere professionale;
- b) prestazioni sull'ambiente: controllo sull'igiene dell'ambiente ed eventuale aiuto per il recupero e mantenimento della stesso, aiuto nel governo della casa, ecc.;

- c) prestazioni rivolte all'esterno: cura di pratiche assistenziali di vario tipo, rapporto con i medici curanti, operatori socio-sanitari, ecc.;
- d) cura delle relazioni: interventi tesi ad attivare, rafforzare, stimolare i rapporti di relazione ed aiuto della famiglia, del vicinato, del volontariato, di tutte le risorse ed opportunità formali ed informali presenti sul territorio.

Su proposta motivata dell'Assistente Sociale, per anziani o altri soggetti soli ed in condizione di particolare disagio socio-sanitario, si può prevedere, in via eccezionale, l'erogazione del servizio anche nei giorni festivi.

#### **Art. 5. Destinatari del servizio di Assistenza domiciliare.**

I destinatari del servizio di Assistenza Domiciliare sono:

A) le persone anziane (dai 65 anni in poi) e gli adulti non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, in particolare:

- anziani dimessi o dimissibili da strutture ospedaliere, lungodegenze, RSA, per i quali è ipotizzabile il rientro a domicilio con interventi integrati socio-sanitari (ADI);
- anziani con patologie croniche stabilizzate dove sia presupposto, per il mantenimento a domicilio, la sostituzione o l'integrazione con le risorse familiari;
- anziani e/o adulti parzialmente autosufficienti che necessitano, per qualsiasi motivo, di un intervento temporaneo mirato al recupero di autonomia funzionale, sociale o psichica;
- persone affette da patologie degenerative, post-traumatiche e soggetti portatori di patologie

assimilabili a quelle degli anziani ( art. 2 comma 2, L.R. 5/94).

B) persone con patologie in fase terminale, assistibili a domicilio con prestazioni integrate socio-sanitarie (ADI);

C) portatori di handicap oltre i 18 anni;

D) altre situazioni di grave disagio sociale valutate dall'Assistente Sociale.

#### **Art.6. Criteri di priorità per la presa in carico.**

Nei progetti di assistenza domiciliare avranno la precedenza:

- le persone sole,
- **le persone anche con familiari conviventi, non in grado di gestire autonomamente la situazione,**
- **nuclei familiari che richiedono un supporto tecnico temporaneo.**

A parità di problematicità di situazione, avrà la precedenza la persona in ADI.

Per la presa in carico in ADI, l'Assistente Sociale, il Medico di Medicina generale ed eventualmente l'infermiere, valutano i bisogni e predispongono il programma di assistenza personalizzato che, oltre alle prestazioni socio-assistenziali, prevede anche interventi sanitari di tipo infermieristico e/o medico.

Il medico di medicina generale assicura, quando necessario, accessi domiciliari la cui frequenza è in relazione con la gravità e con l'evoluzione della patologia o della condizione di non autosufficienza.

#### **Art. 7. Funzioni degli operatori.**

Le funzioni svolte dagli operatori del gruppo di lavoro territoriale, di cui all'art.3, sono le seguenti:

**Assistente Sociale:** si identifica in questa figura professionale il responsabile della progettualità e del coordinamento delle situazioni prese in carico e dei relativi interventi, facendo propri i principi ispiratori della L. R. 5/94.

E' responsabile dell'attivazione dell'assistenza domiciliare e delle altre eventuali prestazioni di cui all'art. 3.

**Assistente di base:** nell'assistenza domiciliare l'assistente di base è una figura professionale che opera al domicilio degli utenti e svolge le funzioni previste dal profilo professionale e dalle indicazioni del

Responsabile del caso.

Ad integrazione dell'attività degli operatori si mette in risalto la funzione e la partecipazione delle Associazioni di Volontariato e dei soggetti esterni che intendono operare in collaborazione con il servizio domiciliare, integrando la loro attività nella progettualità del servizio e nel progetto del singolo utente.

Il servizio valorizzerà ed integrerà le importanti e costruttive risorse dei volontari e terrà conto della qualità dell'impegno con l'obiettivo di dare risposte più diversificate ai bisogni degli utenti (L.R. 5/94, art.3).

### **Art. 8 Contribuzione dell'utente**

Alle persone che usufruiscono del SAD viene richiesta una partecipazione al costo del servizio in base al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

Tale modalità può essere estesa anche alle altre prestazioni integrative previste all'art. 2, ad eccezione di quanto definito alla lettera d.,

Le tariffe dei servizi verranno decise annualmente dalle singole Amministrazioni in base ai costi effettivi del servizio.

La retta a carico dell'utente verrà decisa dal singolo Comune in base alla fasce ISEE.

La prima fascia avrà come riferimento l'importo annuale del trattamento minimo della pensione di lavoratori dipendenti ed autonomi (minima Inps ).

Fascia 1	Valore annuo ISEE entro minimo INPS
Fascia 2	Minimo INPS + 1000 €
Fascia 3	Minimo INPS + 2000 €
Fascia 4	Minimo INPS + 3000 €
Fascia 5	Minimo INPS + 4000 €
Fascia 6	Minimo INPS + 5000 €
Fascia 7	Minimo INPS oltre 6000 €

E' facoltà dei singoli Comuni introdurre fasce di contribuzione oltre quelle già definite.

**In presenza dell'indennità di accompagnamento o altre indennità a qualsiasi titolo percepite (di entità mensile pari ad almeno il 50% dell'importo della pensione minima INPS), che non concorrano al calcolo della situazione reddituale ai fini ISEE, sarà applicata la fascia immediatamente superiore.**

L'integrazione fra il costo effettivo della prestazione ed il contributo alla tariffa dell'utente sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Di norma le tariffe verranno adeguate annualmente in base all'aumento dell'indice ISTAT.

Le modalità di pagamento delle prestazioni verranno stabilite da ogni Amministrazione.

### **Art. 9 Riduzioni**

Su richiesta motivata dell'utente, supportata dal parere dell'Assistente Sociale, nelle situazioni di particolare disagio personale ed emarginazione sociale possono essere concesse riduzioni temporanee al pagamento della retta, in questo caso si conteggerà la retta immediatamente inferiore alla fascia di pertinenza.

### **Art. 10 Informazioni.**

Il Comune si impegna a:

- consegnare ad ogni utente copia della carta dei servizi o del presente regolamento;
- concordare con l'utente, in base all'analisi dei bisogni, la proposta del programma assistenziale individuale che si intende attivare;
- comunicare entro 30 giorni dalla domanda, l'esito della stessa nonché le modalità ed i termini per presentare eventuale richiesta di riesame.

### **Art.11 Controlli e recupero indebito.**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate il Comune potrà effettuare controlli a campione.

A tal fine si avvarrà delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione.

Nei casi in cui venga accertato il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il Comune segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme dovute oltre agli interessi e alle relative spese.

L'interessato potrà perdere il diritto alle prestazioni.

#### **Art.12 Recupero crediti.**

Il mancato pagamento della somma dovuta per le prestazioni comporterà, dopo un sollecito, l'adozione da parte del Comune dei provvedimenti normativi per il recupero.

#### **Art. 13 Trattamento dei dati personali.**

I dati personali dei destinatari delle prestazioni, di cui al presente regolamento, sono trattati per lo svolgimento delle funzioni di assistenza come disposto dalla L. 675/96. In particolare è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alle situazioni patrimoniali e lavorative, ad altre pubbliche amministrazioni per l'iter assistenziale del presente regolamento.